

# Repubblica del Niger

Fraternità

Lavoro

Progresso

## Costituzione del 24 Settembre 1989

### Sommario

Preambolo

Titolo Primo – Della Società di Sviluppo

Titolo Secondo – Dello Stato e della Sovranità

Titolo Terzo – Dei Diritti e libertà del cittadino

Titolo Quarto – Dei Doveri del cittadino

Titolo Quinto – Del Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo

Titolo Sesto – Del Consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale

Titolo Settimo – Del Presidente della Repubblica e del Governo

Titolo Ottavo – Dell'Assemblea Nazionale

Titolo Nono – Dei rapporti tra l'Assemblea Nazionale ed il Governo

Sezione 1 – Domini rispettivi della legge e del regolamento

Sezione 2 – Dell'elaborazione delle leggi

Titolo Decimo – Delle Forze Armate Nazionali

Titolo Undicesimo – Della Corte Suprema

Titolo Dodicesimo – Dell'Autorità Giudiziaria

Titolo Tredicesimo – Dell'Alta Corte di Giustizia

Titolo Quattordicesimo – Del Consiglio Nazionale di Sviluppo

Titolo Quindicesimo – Delle Collettività Territoriali

Titolo Sedicesimo- Dei trattati ed accordi internazionali

Titolo Diciassettesimo – Della Cooperazione e dell'Associazione con gli Stati

Titolo Diciottesimo – Della revisione

Titolo Diciannovesimo – Disposizioni diverse

Titolo Ventesimo – Disposizioni transitorie

## PREAMBOLO

All'indomani degli avvenimenti storici del 15 Aprile 1974 che mettono fine alla prima repubblica, le Forze Armate Nazionali invitarono l'insieme del popolo nigeriano a ricercare una via nigeriana di sviluppo.

In uno stesso slancio ed una convergenza di sforzi, il popolo nigeriano s'impegnerà nella realizzazione di un modello di sviluppo: la Società di Sviluppo.

La Carta Nazionale adottata per il referendum del 14 Giugno 1987, è la consacrazione di questa scelta. Essa è il fondamento della Costituzione. La costituzione di un paese, l'edificazione di una società che aspira ad uno sviluppo accelerato ed armonioso richiede l'instaurazione di un regime di mobilitazione popolare.

L'istituzione di un Movimento politico, il Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo (MNSD), risponde a quest'imperativo.

Il popolo nigeriano proclama il suo attaccamento ai principi della democrazia e dei Diritti dell'Uomo, tali sono definiti nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei popoli del 1981 e tali sono garantiti dalla presente Costituzione.

Esso proclama il suo Attaccamento all'Unità Africana ed il suo impegno a non risparmiare nessuno sforzo in vista della sua realizzazione.

Esso afferma la sua volontà di cooperare nell'amicizia con tutti i popoli amanti della pace, della giustizia e della libertà.

## TITOLO PRIMO:

### DELLA SOCIETA' DI SVILUPPO

Articolo 1 – La scelta fundamenta del popolo nigeriano è la Società di Sviluppo.

La Società di Sviluppo mira alla costituzione di una nazione equilibrata, unita e solidale, tesa verso lo stesso ideale e mossa dalla stessa volontà di progresso. Essa tende alla partecipazione responsabile di tutti i Nigeriani alla ricerca di soluzioni ai problemi di sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 2 – La Società di Sviluppo ha per obiettivi fondamentali:

- l'unità nazionale;
- l'Edificazione Nazionale;
- la Giustizia Nazionale;

- la Democrazia Partecipativa.

Articolo 3 – I principi di base della Società di Sviluppo sono la Consultazione, la Concertazione e la Partecipazione.

Articolo 4 – La partecipazione effettiva e responsabile delle popolazioni allo sviluppo del paese deve concepirsi nel quadro delle strutture ed istituzioni della Società di Sviluppo: Samariya, cooperative, associazioni socio- professionali, consigli di Sviluppo, Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo.

Articolo 5 – L’espansione dell’Uomo nigeriano ed il consolidamento dell’indipendenza nazionale che mira alla Società di Sviluppo si fondano sui grandi orientamenti definiti dalla Carta Nazionale.

## TITOLO SECONDO: DELLO STATO E DELLA SOVRANITA’

Articolo 6 – Lo stato del Niger è una Repubblica Indipendente e sovrana.

Ogni violazione alla Repubblica dello Stato è considerata come un crimine di alto tradimento e punito dalla legge. L’emblema nazionale è la bandiera tricolore composta di tre bande orizzontali di cui i colori sono, dall’alto in basso, arancio, bianco e verde. La banda mediana ha al centro un disco di colore arancio.

L’inno nazionale è “La Nigeriana”.

Lo Stemma Gentilizio ed il sigillo dello Stato sono determinati dalla legge.

La Capitale della Repubblica è Niamey.

Il Motto della Repubblica è: Fraternità – Lavoro – Progresso.

Le lingue Nazionali sono: l’arabo, “il fulfulole, il gurmance, il hausa, il kanuri, il songhai-zarma, il tamajaq ed il tubri.”.

La lingua ufficiale è il francese.

Articolo 7 – La Repubblica del Niger è una e indivisibile, laica democratica e sociale.

Il suo principio è il governo del popolo, dal popolo e per il popolo.

Articolo 8 – La sovranità appartiene al popolo.

Nessun gruppo, né alcun individuo può attribuirsi l’esercizio. Nell’esercizio del potere, il potere personale, il regionalismo, lo spirito di parte, il nepotismo, lo spirito feudale, il favoritismo e la corruzione sono banditi.

Articolo 9 – Il popolo esercita la sua sovranità tramite i suoi rappresentanti de per via del referendum. Le condizioni dei ricorsi al referendum sono determinate dalla legge.

La Corte Suprema veglia alla regolarità delle operazioni di referendum e ne proclama i risultati.

Articolo 10 – Il suffragio è universale, uguale e segreto.

Sono elettori, nelle condizioni determinate dalla legge, tutti i Nigeriani Maggiorenni, dei due sessi che godono dei loro diritti civili e politici.

Articolo 11 – La Repubblica del Niger è uno Stato di diritto. Essa assicura a tutti l'uguaglianza davanti alla legge senza distinzione d'origine, di razza, di sesso o di religione. Essa rispetta tutti i credo.

Ogni popolazione particolarista di carattere regionalista, razziale o etnico, ogni manifestazione di discriminazione razziale o etnica sono punite dalla legge.

Ogni manifestazione d'intolleranza ideologica, religiosa o filosofica è punita dalla legge.

Articolo 12 – Nel regime della libertà d'associazione riconosciuto dalla Carta Nazionale e garantita dalla presente Costituzione, le associazioni si fermano ed esercitano le loro attività liberamente sotto la condizione di rispettare i principi della sovranità nazionale, la democrazia e le legge della Repubblica.

### TITOLO TERZO:

#### DEI DIRITTI E LIBERTA' DEL CITTADINO

Articolo 13 – La presente Costituzione garantisce al cittadino tutti i diritti e libertà riconosciuti dalla Carta Nazionale e nella fattispecie:

- la libertà d'opinione e di pensiero;
- la libertà d'espressione;
- la libertà di coscienza;
- la libertà di culto;
- la libertà di circolazione;
- la libertà di residenza;
- la libertà di corrispondenza e di comunicazione;
- la libertà di riunione;
- la libertà d'associazione;
- la libertà d'impresa;
- la libertà di stampa, di pubblicazione e di pubblicità;
- il diritto al Lavoro;
- il diritto alla Giustizia;
- il diritto all'Educazione;
- il diritto alla Sanità;

- il diritto alla Sicurezza;
- il diritto alla Proprietà;
- il diritto all'Informazione;
- il diritto di Manifestazione.

Tutti questi diritti e libertà si esercitano nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore.

TITOLO QUARTO:  
DEI DOVERI DEL CITTADINO

Articolo 14 – Ogni cittadino è tenuto a rispettare le leggi e regolamenti della repubblica.

Articolo 15 – Ogni cittadino ha il suo sacro dovere di vegliare alla difesa della Patria.

TITOLO QUINTO:  
DEL MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOCIETA' DI SVILUPPO

Articolo 16 – Il sistema politico nigeriano è fondato sul principio di un Movimento politico, assicurando nel suo seno la libertà d'espressione delle opinioni delle sensibilità ideologiche; il Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo (MNSD).

Articolo 17 – Il Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo è aperto a tutti i cittadini animati dallo stesso ideale patriottico ed operante per la realizzazione degli obiettivi della Società di Sviluppo.

Articolo 18 – il Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo determina la politica generale del paese ispirandosi alla Carta Nazionale come quadro di riferimento ideologico e fonte fondamentale di questa politica.

Articolo 19 – La direzione del paese poggia sul principio dell'unicità di direzione dello Stato e del Movimento. I compiti assegnati alle istituzioni dello stato ed agli Organi del Movimento sono complementari. Le istituzioni dello Stato e gli organi del Movimento agiscono tuttavia nei quadri separati e con dei mezzi differenti in vista della concretizzazione degli ideali della Società di Sviluppo.

Articolo 20 – Le modalità d'organizzazione e di funzionamento del Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo sono determinati dai suoi statuti.

TITOLO SESTO:  
DEL CONSIGLIO SUPERIORE D'ORIENTAMENTO NAZIONALE

Articolo 21 – Il Consiglio Superiore d’Orientamento Nazionale (CSON), autorità suprema dello stato, è l’organo di direzione, di concezione e d’animazione dello stato e del Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo.

Articolo 22 – Il consiglio Superiore d’Orientamento Nazionale è composto da civili e militari.

Articolo 23 – Il Presidente della Repubblica è il presidente del consiglio Superiore d’Orientamento Nazionale.

Articolo 24 – La composizione e il funzionamento del Consiglio Superiore d’Orientamento Nazionale sono determinati dagli statuti del Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo.

#### TITOLO SETTIMO:

#### DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DEL GOVERNO

Articolo 25 – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Egli incarna l’unità nazionale. Egli veglia al rispetto della Carta Nazionale e della Costituzione. Egli assicura la continuità dello stato. Egli è il garante dell’indipendenza nazionale, dell’integrità del territorio, del rispetto dei trattati ed accordi internazionali.

Articolo 26 – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni a suffragio universale diretto e segreto. Egli è rieleggibile una volta.

Il Congresso del Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo designa il candidato alla presidenza della Repubblica su proposta del Consiglio Superiore d’Orientamento Nazionale.

È eleggibile alla presidenza della Repubblica ogni Nigeriano di nazionalità d’origine dell’età di quarant’anni al minimo e che goda dei suoi diritti civili.

Articolo 27 – L’elezione del Presidente della Repubblica è acquisita alla maggioranza dei suffragi espressi. La convocazione degli elettori è fatta per decreto preso in Consiglio dei Ministri.

Il mandato del nuovo Presidente della Repubblica prende effetto a partire dalla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

La legge fissa le condizioni d'eleggibilità, di presentazione delle candidature, di svolgimento dello scrutinio, di sfoglio e di proclamazione dei risultati.

La Corte Suprema controlla la regolarità di queste operazioni.

Articolo 28 – Prima della sua entrata in carica il Presidente della Repubblica presta giuramento, davanti all'Assemblea Nazionale, in questi termini:

“ Io giuro solennemente, davanti al popolo, di rispettare e far rispettare la Carta Nazionale, la Costituzione e le leggi della Repubblica, di rispettare e difendere la forma Repubblicana dello stato; di preservare l'integrità del territorio e dell'unità della Nazione; di proteggere i diritti e libertà dei cittadini, di lavorare senza posa alla felicità del popolo; di operare con tutte le mie forze alla realizzazione degli ideali di pace, di giustizia e di libertà nel mondo. L'Assemblea Nazionale ne è testimone.”.

Articolo 29 – In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica per decesso, dimissione o impedimento assoluto, le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

L'impedimento assoluto è constatato dalla Corte suprema investita dal Consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale. Si procede a nuove elezioni presidenziali quaranta cinque giorni al minimo e novanta giorni al massimo dopo l'apertura della vacanza.

Il Presidente ad interim non può in alcun caso essere candidato alla Presidenza della Repubblica. Egli esercita le attribuzioni devolute al Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste ai comma 2 e 3 dell'articolo 30, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 2 dell'articolo 36 ed agli articoli 31, 32, 33 e 106.

Articolo 30 – Il Presidente della Repubblica è detentore esclusivo del potere esecutivo.

Egli nomina i membri del Governo e mette fine alle loro funzioni. Egli può nominare un primo Ministro.

Articolo 31 – Il Presidente della Repubblica ha l'iniziativa delle leggi, congiuntamente con i membri dell'Assemblea Nazionale.

Egli assicura la promulgazione delle leggi nei quindici giorni che seguono la trasmissione che lui ne ha fatto tramite il Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Questo termine è ridotto a cinque giorni in caso d'urgenza dichiarata dall'Assemblea Nazionale.

Il Presidente della Repubblica può, prima della scadenza di questi termini, domandare all'Assemblea Nazionale una seconda delibera della legge o di alcuni suoi articoli. Questa seconda delibera non può essere riconosciuta. Egli può ugualmente, nello stesso termine, domandare ed

ottenere di pieno diritto che questa seconda delibera non abbia luogo che durante la sessione ordinaria seguente la sessione in corso dalla quale il testo è stato adottato in prima lettura.

Se dopo una seconda lettura, l'Assemblea Nazionale vota il testo alla maggioranza dei 2/3 dei suoi membri la legge è promulgata.

Articolo 32 – Il Presidente della Repubblica può dopo consultazione del consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale, pronunciare lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale.

Una nuova Assemblea è eletta quaranta cinque giorni al minimo e novanta giorni al massimo dopo questo scioglimento. Non si può procedere ad un nuovo scioglimento nell'anno che segue le elezioni.

Articolo 33 – Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale e dopo consultazione dell'Ufficio dell'Assemblea Nazionale, può sottomettere al referendum, ogni testo che gli sembra dover esigere la consultazione diretta del popolo.

Allorché il progetto è adottato per referendum, il Presidente della Repubblica lo promulga nei termini previsti all'articolo 31.

Articolo 34 – Il Presidente della Repubblica assicura l'esecuzione delle leggi e garantisce l'esecuzione delle decisioni di giustizia. Egli decide i regolamenti da applicare all'insieme del territorio della Repubblica.

Articolo 35 – Il Presidente della Repubblica accredita gli Ambasciatori e gli inviati straordinari presso delle potenze straniere. Gli ambasciatori e gli inviati straordinari delle potenze straniere sono accreditati presso di lui.

Articolo 36 – Il presidente della Repubblica è il capo dell'amministrazione.

Egli nomina gli incarichi civili e militari dello stato.

Articolo 37 – Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Esercito.

Articolo 38 – Allorché le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio nazionale, il funzionamento regolare dei poteri pubblici costituzionali o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata, il Presidente della Repubblica adotta le misure eccezionali richieste da queste circostanze dopo consultazione conforme del Consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale. Egli ne informa la Nazione con un messaggio. L'Assemblea Nazionale si riunisce in pieno diritto. Durante questo periodo di crisi, l'Assemblea Nazionale non può essere sciolta.

Articolo 39 – Il Presidente della Repubblica proclama lo stato d'urgenza nelle condizioni determinate dalla legge.

Articolo 40 – Il Presidente della Repubblica ha il diritto di grazia.

Articolo 41 – Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri.



Il Consiglio dei Ministri delibera obbligatoriamente su:

- le decisioni concernenti la politica generale dello stato;
- i progetti di legge;
- gli ordinamenti previsti all'articolo 67 ed i decreti regolamentari;
- le nomine ad incarichi superiori dello Stato di cui la lista è stabilita dalla legge.

Articolo 42 – I progetti di leggi, d'ordinamenti e di decreti regolamentari possono essere sottoposti alla Corte Suprema per consultazione prima d'essere esaminati in Consiglio dei Ministri.

Articolo 43 – Il Governo applica le direttive del Consiglio Superiore D'Orientamento Nazionale e conduce la politica della nazione conformemente ai principi fondamentali della Carta Nazionale.

Il Primo Ministro esercita le sue attribuzioni nel quadro dei suoi poteri che gli sono delegati dal Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può delegare alcuni dei suoi poteri ai Ministri.

Articolo 44 – Le funzioni di Presidente della Repubblica e di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio di ogni mandato parlamentare, di ogni incarico pubblico e di ogni attività professionale.

## TITOLO OTTAVO: DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 45 – Il Parlamento è costituito da un'Assemblea unica detta Assemblea Nazionale di cui i membri portano il titolo di deputati.

Articolo 46 – L'Assemblea Nazionale si ispira ai principi fondamentali della Carta Nazionale nella sua azione legislativa.

Articolo 47 – L'Assemblea Nazionale vota la legge e consente l'imposta.

Articolo 48 – I deputati sono eletti a suffragio universale diretto e segreto su una lista nazionale e completa fissata dal consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale.

La durata della legislatura è di cinque anni; le elezioni generali in vista del rinnovamento dell'Assemblea hanno luogo dieci anni al minimo e venti anni al massimo prima della fine della legislatura in corso.

La legge fissa il numero dei membri dell'Assemblea Nazionale, le condizioni d'eleggibilità, il regime delle ineleggibilità ed incompatibilità, le modalità di scrutinio, le condizioni nelle quali c'è da organizzare nuove elezioni in caso di vacanza di seggi di Deputati.

Articolo 49 – La Corte Suprema delibera sull'eleggibilità dei candidati.

Essa delibera ugualmente sulla validità dell'elezione dei deputati.

Articolo 50 – Ogni anno, l'Assemblea Nazionale si riunisce di pieno diritto in due sessioni ordinarie.

La prima sessione si apre il primo Marzo e non supera Novanta giorni. La seconda sessione, detta sessione finanziaria, si apre il dieci Ottobre e termina il dieci Dicembre.

Se il primo Marzo o il dieci Ottobre è un giorno festivo, l'apertura della sessione ha luogo il primo giorno lavorativo che segue.

Articolo 51 – L'Assemblea Nazionale è convocata in sessione straordinaria dal suo Presidente su un ordine del giorno determinato, alla domanda del Presidente della Repubblica o a quella della maggioranza assoluta dei deputati. Le sessioni straordinarie sono chiuse appena l'ordine del giorno esaurito.

Articolo 52 – L'Assemblea Nazionale elegge nel suo seno il suo Presidente per la durata della legislatura.

Articolo 53 – Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono pubbliche. Viene pubblicato un resoconto integrale dei dibattiti. Alla richiesta del Presidente della Repubblica o del terzo dei deputati l'assemblea può "sedere" a porte chiuse.

Articolo 54 – Ogni deputato è il rappresentante dell'intera nazione.

Ogni mandato imperativo è nullo.

Il diritto di voto dei deputati è personale. Tuttavia la delega di voto è permessa allorché un deputato è assente per causa di malattia, per esecuzione d'un mandato o di una missione a lui affidata dal Governo o dall'Assemblea, o per adempiere ai suoi obblighi militari. Nessuno può ricevere per uno scrutinio, più di una delega di voto.

Articolo 55 – Nessuno deputato può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato in occasione delle opinioni o dei voti da lui emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 56 – Nessun deputato può, nel corso della durata delle sessioni, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale che con l'autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, salvo il caso di flagrante delitto. Nessun deputato può, fuori sessione, essere arrestato che con l'autorizzazione dell'Ufficio dell'Assemblea Nazionale, salvo il caso di flagrante delitto, di perseguimenti autorizzati o di condanne definitive.

La detenzione o il perseguimento di un deputato è sospesa se l'Assemblea Nazionale lo richiede.

Articolo 57 – I deputati ricevono un'indennità, di cui l'ammontare è fissato dalla legge.

Articolo 58 – L'Assemblea Nazionale stabilisce il suo regolamento interno.

TITOLO NONO:  
DEI RAPPORTI FRA L'ASSEMBLEA NAZIONALE ED IL GOVERNO

Articolo 59 – Il Presidente della Repubblica comunica con l'Assemblea Nazionale sia direttamente, sia con messaggi che egli fa leggere dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Questi messaggi non danno luogo ad alcun dibattito.

Articolo 60 – I membri del Governo hanno accesso alle Commissioni dell'Assemblea Nazionale. Essi sono ascoltati su richieste delle Commissioni.  
Essi possono farsi assistere dai loro collaboratori.

SEZIONE 1:  
DOMINI RISPETTIVI DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO

Articolo 61 – La legge fissa regole concernenti:

- la cittadinanza, i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle libertà pubbliche;

- la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, i regimi matrimoniali, le successione le elargizioni;
- la procedura secondo la quale i costumi saranno constatati e messi in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- la determinazione dei crimi e dei delitti non ché delle pene che gli sono applicabili, la procedura penale, l'amnistia;
- l'organizzazione dei tribunali giudiziari ed amministrativi e la procedura seguita davanti a queste giurisdizioni, lo statuto dei Magistrati, degli ufficiali ministeriali e degli ausiliari della Giustizia;
- l'imponibile, il tasso e le modalità di riscossione delle tassazioni di ogni natura;
- il regime d'emissione della moneta;
- il regime elettorale dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee locali;
- la creazione di categorie d'istituti pubblici;
- lo statuto generale della Funzione Pubblica;
- l'organizzazione generale dell'Amministrazione;
- lo stato d'assedio e lo stato d'urgenza.

Articolo 62 – La legge determina i principi fondamentali:

- dell'organizzazione della Difesa nazionale;
- dell'insegnamento;
- della sanità;
- del regime di proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;
- del diritto al lavoro, del diritto sindacale e delle istituzioni sociali;
- dell'allineamento e della gestione del dominio dello stato;
- della mutualità e del risparmio;
- dell'organizzazione della produzione;
- del regime dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Articolo 63 - Le leggi di bilancio determinano le risorse ed i carichi dello stato.

Le leggi di programma fissano gli obiettivi dell'azione economica e sociale dello stato.

Articolo 64 – La dichiarazione di guerra è autorizzata dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 65 – Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei Ministri. L'Assemblea Nazionale si riunisce allora in pieno diritto, se essa non è in sessione.

La proroga dello stato d'assedio oltre quindici giorni non può essere autorizzata che dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 66 – Le materie, oltre quelle che sono di dominio della legge, hanno un carattere regolamentare. I testi di forma legislativa intervenute in queste materie anteriormente all'entrata in vigore di questa Costituzione, possono essere modificati per decreto preso dopo consultazione della Corte suprema.

Articolo 67 – Il Presidente della Repubblica può, per l'esecuzione del suo programma, domandare all'Assemblea Nazionale, tramite una legge, l'autorizzazione di prendere con degli ordinamenti durante un termine limitato, delle misure che sono normalmente di dominio della legge.

Gli ordinamenti sono presi in consiglio dei Ministri dopo consultazione eventuale della Corte suprema. Esse entrano in vigore dalla loro pubblicazione ma diventano caduche se il progetto di legge di ratificazione non è depositato davanti all'Assemblea Nazionale prima della data fissata dalla legge d'abilitazione.

Alla scadenza del termine menzionato al primo comma del presente articolo, gli ordinamenti non possono essere più modificati che tramite la legge, nelle loro disposizioni che non sono di dominio legislativo.

Articolo 68 – Le proposte ed emendamenti che non sono di dominio della legge sono irricevibili. L'irricevibilità è pronunciata dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

In caso di contestazione, la Corte suprema, investita dal Presidente della Repubblica o il presidente dell'Assemblea Nazionale, delibera in un termine di otto giorni.

## SEZIONE 2: DELL'ELABORAZIONE DELLE LEGGI

Articolo 69 – Le proposte ed emendamenti presentati dai Deputati non sono ricevibili allorché la loro adozione abbia per conseguenza sia una diminuzione delle risorse pubbliche, sia la creazione o l'aumento di un carico pubblico, a meno che esse non siano accompagnate da una proposta d'aumento di entrate o di economia equivalenti.

Articolo 70 – LA discussione dei progetti di legge poggia sul testo presentato dalla Commissione competente dell'Assemblea Nazionale.

Alla domanda del Governo, la commissione deve portare alla conoscenza dell'Assemblea Nazionale, i punti sui quali c'è disaccordo con il Governo.

Articolo 71 – I deputati hanno il diritto d'emendamento.

Articolo 72 – L'Assemblea Nazionale vota il progetto di legge di bilancio nelle condizioni determinate dalla legge.

Articolo 73 – L’Assemblea Nazionale decide del progetto di legge di bilancio dall’apertura della sessione finanziaria; il progetto di legge di bilancio deve prevedere le entrate necessarie alla copertura integrale delle spese.

L’Assemblea Nazionale vota il bilancio in pareggio.

Se l’Assemblea Nazionale non si è pronunciata nei sessanta giorni dal deposito del progetto, le disposizioni di questo progetto possono essere messe in vigore per ordinamento.

Il Governo deferisce, per ratificazione, l’Assemblea Nazionale convocata in sessione straordinaria, in un termine di quindici giorni.

Se l’Assemblea Nazionale non ha votato il bilancio alle fine di questa sessione straordinaria, il bilancio è stabilito definitivamente per ordinamento.

Se il progetto di legge di bilancio non ha potuto essere depositato in tempo utile per essere promulgato prima dell’inizio dell’esercizio, il Presidente della Repubblica domanda d’urgenza all’Assemblea Nazionale l’autorizzazione di recuperare il bilancio dell’anno precedente come esercizio finanziario provvisorio di un mese.

Articolo 74 – L’Assemblea Nazionale regola i conti della Nazione secondo le modalità previste dalla legge di bilancio.

## TITOLO DECIMO: DELLE FORZE ARMATE NAZIONALI

Articolo 75 – Le forze Armate Nazionali hanno per missione tradizionale d’assicurare la difesa, l’integrità e la sicurezza del territorio nazionale contro ogni aggressione esterna.

Articolo 76 – Le Forze Armate Nazionali sono chiamate a preservare la sicurezza interna delle circostanze eccezionali previste dalla legge.

Articolo 77 – Mentre assicurano in ogni luogo ed in ogni circostanza, la difesa e l’integrità del territorio nazionale contro tutte le forme d’aggregazione, le Forze Armate Nazionali vegliano costantemente alla salvaguardia degli interessi materiali e morali delle popolazioni e partecipano alla loro educazione civile e militare.

Articolo 78 – Le Forze Armate Nazionali prendono parte attiva ai lavori di sviluppo, segnatamente la produzione agricola, la lotta contro la desertificazione, la costruzione d’infrastrutture economiche e sociali.

Articolo 79 – Integrante in tutti i settori della vita pubblica, le Forze Armate Nazionali esercitano allo stesso titoli degli altri componenti della Nazione delle responsabilità politiche ed amministrative.

TITOLO UNDICESIMO:  
DELLA CORTE SUPREMA

Articolo 80 – La Corte suprema comprende quattro camere: la Camera costituzionale, la Camera giudiziaria, la Camera amministrativa e la Camera dei Conti.

La legge determina la composizione, l'organizzazione, le attribuzione ed il funzionamento della Corte suprema.

TITOLO DODICESIMO:  
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Articolo 81 – La giustizia è resa sul territorio nazionale in nome del popolo, e nel rigoroso rispetto della regola di Diritto e dei diritti e libertà di ogni cittadino.

Articolo 82 – Nessuno può essere perseguito che in virtù di una legge deliberatamente promulgata anteriormente all'atto incriminato.

Articolo 83 – Le leggi e regolamenti non hanno effetto retroattivo che per quello che concerne i diritti e i vantaggi che essi possono conferire al cittadino.

Articolo 84 – Nessuno può essere arbitrariamente detenuto.

Ogni imputato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata stabilita in seguito ad una procedura che gli offra le garanzie indispensabili alla sua difesa. L'autorità giudiziaria custode della libertà individuale, assicura il rispetto di questo principio nelle condizioni previste dalla legge.

Articolo 85 – I giudici non sono sottomessi nell'esercizio delle loro funzioni che all'autorità della legge.

Il Presidente della Repubblica è garante dell'indipendenza dei giudici.

Egli è assistito dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 86 - La legge fissa la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 87 – I Magistrati del seggio sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Giustizia, Guardasigilli, dopo consultazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

TITOLO TREDICESIMO:  
DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 88 – L'Alta Corte di giustizia è composta da Deputati che l'Assemblea Nazionale elegge nel suo seno dopo ogni rinnovamento generale. Essa elegge il suo Presidente tra i suoi membri.

La legge fissa il numero dei suoi membri, le regole del suo funzionamento nonché la procedura seguita davanti ad essa.

Articolo 89 – Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e tradotto? davanti all'Alta Corte che in caso di alto tradimento.

L'Alta Corte è competente per giudicare i membri del Governo in ragione dei fatti qualificati crimini o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, ad eccezione dei crimini e delitti contro la sicurezza dello Stato, nonché dei crimini e delitti connessi.

Articolo 90 – Il rinvio a giudizio del Presidente della Repubblica, dei membri del Consiglio Superiore d'Orientamento Nazionale e dei membri del Governo è votato per scrutinio pubblico alla maggioranza dei due terzi dei deputati componenti l'Assemblea Nazionale.

Articolo 91 – L'alta Corte è legata per la definizione dei crimini e dei delitti e per la determinazione delle pene risultanti dalle leggi penali in vigore all'epoca dei fatti compresi nei procedimenti penali.

TITOLO QUATTORDICESIMO:  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI SVILUPPO

Articolo 92 – Il Consiglio Nazionale dello Sviluppo, istanza di deliberazione in materia economica, sociale e culturale, dà la sua opinione su progetti di leggi, d'ordinamenti e di decreti nonché sulle proposte di legge che gli sono sottoposti.

I progetti di leggi di programma a carattere economico, sociale e culturale gli sono sottoposti obbligatoriamente per consultazione.

Il Presidente della Repubblica ed il Presidente dell'Assemblea Nazionale possono consultare il Consiglio su ogni problema di carattere economico, sociale e culturale.

Articolo 93 – Il Consiglio Nazionale di Sviluppo tiene una sessione ordinaria ogni tre mesi.

Esso può essere riunito in sessione speciale alla domanda del Governo o dell'Assemblea Nazionale.

I processi verbali delle due sedute sono trasmessi in un termine di quindici giorni al Governo o all'Assemblea Nazionale.



Articolo 94 – Il Consiglio Nazionale di Sviluppo veglia al buon funzionamento dei Consigli di sviluppo. Esso assicura la formazione degli eletti alla base.

Articolo 95 – La composizione del Consiglio Nazionale di Sviluppo, la durata del suo mandato, il modo di designazione dei suoi membri e le regole del suo funzionamento sono fissate dalla legge.

Articolo 96 – I Consigli sono costituiti da dei membri eletti democraticamente.

Articolo 97 – I Consiglieri nazionale di Sviluppo godono delle immunità previste agli articoli 55 e 56 della presente Costituzione.

Articolo 98 – I Consiglieri nazionali di Sviluppo ricevono un'indennità di cui l'ammontare è fissato dalla legge.

#### TITOLO QUINDICESIMO: DELLE COLLETTIVITA' TERRITORIALI

Articolo 99 – Le Collettività Territoriali sono create dalla legge.

La legge determina i principi fondamentali della libera amministrazione delle Collettività Territoriali, le loro competenze e le loro risorse.

#### TITOLO SEDICESIMO: DEI TRATTATI ED ACCORSI INTERNAZIONALI

Articolo 100 – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati e gli accordi internazionali.

Articolo 101 – I trattati di pace, i trattati ed accordi relativi alle organizzazioni internazionali, quelli che modificano le leggi interne dello Stato e quelli che portano investimenti finanziari dello Stato non possono essere ratificati che in seguito ad una legge.

Articolo 102 – Se la Corte suprema, investita dal Presidente della Repubblica o dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, ha dichiarato che un impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Costituzione, l'autorizzazione di ratificarla non può intervenire che dopo la revisione della Costituzione.

Articolo 103 – I trattati o gli accordi regolarmente ratificati hanno dalla loro pubblicazione, un'autorità superiore a quella delle leggi, sotto riserva, per ogni accordo o trattato, della sua applicazione dall'altra parte.

#### TITOLO DICIASSETTESIMO: DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONE CON GLI STATI

Articolo 104 – La Repubblica del Niger può concludere degli accordi di cooperazione e d'associazione con altri Stati sulla base di diritti e vantaggi reciproci.

Essa accetta di creare con questi Stati degli organismi intergovernamentali di gestione comune, di coordinazione e di libera cooperazione.

Articolo 105 – Questi organismi possono avere come oggetto nella fattispecie:

- l'armonizzazione della politica economica, finanziaria e monetaria;
- l'istituzione di unioni miranti all'integrazione economica con la promozione della produzione e degli scambi;
- la creazione di fondi di solidarietà;
- l'armonizzazione di piani di sviluppo;
- l'armonizzazione della politica estera;
- il coordinamento dell'organizzazione giudiziaria;
- la operazione in materia di difesa;
- la cooperazione e la coordinazione sanitaria;
- la cooperazione in materia culturale, scientifica e tecnica;
- il coordinamento dei trasporti, delle comunicazioni e delle telecomunicazioni;
- la cooperazione in materia di lotta contro le calamità.

## TITOLO DICIOTTESIMO: DELLA REVISIONE

Articolo 106 – L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene al Presidente della Repubblica ed ai membri dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 107 – Per essere presi in considerazione, il progetto e la proposta di revisione devono essere votati alla maggioranza dei tre quarti dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.

La revisione non è acquisita che dopo essere stata approvata per referendum, salvo se il progetto o la proposta in causa sono stati approvati alla maggioranza dei quattro quinti dei membri componenti l'Assemblea Nazionale.

Articolo 108 – Nessuna procedura di revisione può essere iniziata o perseguita quando essa rechi danno all'integrità del Territorio.

La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di alcuna revisione.

TITOLO DICIANNOVESIMO:  
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 109 – Le disposizioni necessarie all’applicazione della presente Costituzione saranno l’oggetto di leggi votate dall’Assemblea Nazionale.

Articolo 110 – La legislazione attualmente in vigore resta applicabile salvo interventi di nuovi testi, purché non siano contrari alla presente Costituzione.

TITOLO VENTESIMO:  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 111 – Le autorità in carica continueranno ad esercitare le loro funzioni e le istituzioni attuali saranno mantenute fino all’insediamento delle autorità e nuovi istituzioni.

Articolo 112 – La presente Costituzione sarà adottata per referendum. La proclamazione dei risultati del referendum interverrà nelle settantadue ore seguenti l’apertura dello scrutinio.

Articolo 113 – Il Capo dello Stato assicurando la continuità dello Stato in virtù delle disposizioni dell’articolo 111 promulga la costituzione in un termine che non superi quindici giorni a partire dalla sua adozione.

La Costituzione entra in vigore alla data della sua promulgazione.

Articolo 114 – L’elezione del Presidente della Repubblica avrà luogo nei novanta giorni seguenti l’entrata in vigore della Costituzione.

Un’Ordinanza avente valore di legge elettorale fisserà le modalità di deposito delle candidature e d’organizzazione dell’elezioni presidenziali.

Articolo 115 – L’elezione dei Deputati all’Assemblea Nazionale avrà luogo lo stesso giorno dell’elezione presidenziale.

Un’Ordinanza avente valore di legge elettorale fisserà le modalità di deposito delle candidature e d’organizzazione delle elezioni legislative.

L’Assemblea Nazionale sarà installata al più tardi quindici giorni dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni.

Articolo 116 – La regolarità delle operazioni di voto sarà constatata dalla più alta istanza giudiziaria del paese.

Articolo 117 – Il mandato dei Consiglieri di Sviluppo, in carica al momento dell’entrata in vigore della Costituzione, scadrà al suo termine.

Articolo 118 – Il Consiglio Superiore d’Orientamento Nazionale sarà insediato alla fine del Congresso costituito dal Movimento Nazionale per la Società di Sviluppo.